



## **CAPITOLO 3**

### **Paragrafo 1 -Cure termali-**

#### **Oggetto della prestazione.**

L'erogazione delle cure termali è garantita, a carico del SSN, per le patologie indicate nell'elenco approvato con decreto del Ministro della Sanità del 5 dicembre 1994 (art. unico D.M. 22 marzo 2001; art. 4, 10 comma, legge 323/2000).

#### **Procedura.**

Per accedere alle prestazioni termali è richiesta la prescrizione del medico di base con riportata dettagliatamente la diagnosi.

Vengono rimborsate dalle ASL soltanto le cure che vengono effettuate presso gli stabilimenti accreditati (presidi di servizio, centri termali di enti pubblici e privati riconosciuti e convenzionati).

Ogni anno vengono stipulate con gli stabilimenti termali le convenzioni e in ogni convenzione vengono definite le patologie ed i relativi costi.

Nell'arco di un anno solare (10 gennaio-31 dicembre) ciascun assistito ha diritto ad usufruire di un solo ciclo di cura con oneri a carico del SSN (fanno eccezione; come si dirà oltre, come gli invalidi civili che possono usufruire, nel corso dell' anno solare, di un ulteriore ciclo di cure correlate alla patologia invalidante).

All'atto dell' accettazione presso lo stabilimento termale gli assistiti sono tenuti, dichiarare, sul retro della prescrizione, sotto la propria responsabilità, che nell'anno solare non hanno usufruito di altro ciclo di cura termale con oneri a carico del SSN.

La ASL rimborsa soltanto le cure effettuate e gli assistiti che accedono agli stabilimenti termali sono tenuti a partecipare alla spesa sanitaria versando un ticket o una quota fissa secondo le tariffe convenziona